



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA N. 13/12
Cod. Identificativo CIG
4575596D41

NOLEGGIO FULL SERVICE
- Caricatori telescopici frontali -

	€ (IVA esclusa)
Importo posto a base di gara	228.000,00
Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell'esistenza di interferenze ai sensi dell'articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 come da documento unico di valutazione dei rischi - DUVRI - allegato al presente Capitolato ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	270,00
Eventuale opzione	228.270,00
Totale complessivo dell'appalto	456.540,00



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- CAPO I -

NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato riguarda il noleggio di tre caricatori telescopici frontali, aventi le caratteristiche riportate al Capo II del presente capitolato (prescrizioni tecniche).

Fanno parte integrante dell'appalto i seguenti oneri e servizi:

1) oneri gestionali connessi:

1. polizze assicurative di cui al successivo articolo 7, 7.2;
2. tasse, modifiche e adeguamenti alle nuove normative e provvedimenti che richiedessero di apportare alle macchine oggetto della gara;

2) full service - operazioni di manutenzione programmata/preventiva e su guasto, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal Lunedì al Sabato Domenica e festivi esclusi, come meglio descritto nei successivi articoli;

3) operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di fatti accidentali;

4) disponibilità di veicolo sostitutivo simile a quello oggetto della fornitura (inteso con analoghe caratteristiche) in caso di un fermo macchina tale per cui lo stesso mezzo non sia reso disponibile entro le 72 ore (24 per la presa in carico del mezzo fermo per manutenzione/guasto/sinistro + 48 ore per la consegna del mezzo riparato o del mezzo sostitutivo) dalla comunicazione di GAIA SpA

È compresa inoltre la fornitura dei lubrificanti per le sostituzioni alle scadenze previste dal costruttore e lo smaltimento degli stessi a cura dell'aggiudicatario; inoltre, sarà fornita una quantità di lubrificanti sufficiente per l'esecuzione dei rabbocchi, l'attrezzatura specifica necessaria ad eseguire le eventuali operazioni ordinarie da parte di G.A.I.A. S.p.A. ed un quantitativo di filtri per i condizionatori dei mezzi sufficiente a garantire le migliori condizioni di lavoro degli operatori in ambiente polverulento (almeno 1 filtro/mese).

Nessun onere aggiuntivo, né per la manodopera, né per le parti di ricambio, né per il materiale di consumo o utilizzato per le riparazioni e/o per eventuali manutenzioni straordinarie sarà riconosciuto per interventi nel periodo di locazione.

Le macchine dovranno essere corredate di documentazione comprovante il rispetto delle norme di legge vigente, sia per quanto riguarda il mezzo nel suo insieme, sia le eventuali attrezzature montate su di esso, in particolare dovranno essere dotate di dichiarazione di conformità CE riguardante la sicurezza (D.P.R. 459/96).

Sono da considerarsi parte integrante del presente capitolato le norme SAE, DIN, ISO, UNI, CEE normative specifiche vigenti riguardanti la progettazione e la sicurezza, anche quando non espressamente indicato.

Eventuali variazioni normative implicheranno immediato adeguamento da parte dell'appaltatore.

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZO A BASE DI GARA

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 3, c. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari ad una mensilità di canone ovvero **€ 9.500,00** oltre IVA di legge, così come indicato nel disciplinare di gara.

L'importo contrattuale presunto è pari a **€ 228.000,00** (duecentoventottomila/00 Euro) oltre IVA di legge e oltre l'importo dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, stato stimato pari a € 270,00.

Il valore complessivo del contratto, comprensivo dell'opzione di cui al successivo articolo, ammonta ad un totale di **€ 456.540,00** (euro quattrocentocinquantesemilacinquecentoquaranta/00) oltre I.V.A. di Legge.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei mezzi.



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto iniziale, di rinnovare alla medesima Ditta appaltatrice la fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice, prima della scadenza del contratto, una proroga temporanea della durata del contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova fornitura. L'appaltatore è tenuto ad accettare tale proroga a condizioni contrattuali inalterate, fatto salvo l'eventuale adeguamento del prezzo previsto dal successivo articolo 5.

È vietato il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra il fornitore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile dell'Ufficio tecnico ovvero da suo incaricato; il fornitore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, il fornitore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 5 - CORRISPETTIVO - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, qualsiasi onere - espresso e non - dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Eventualmente, a far data dall'inizio del secondo anno di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

Esempio applicativo di adeguamento ISTAT

- decorrenza contratto: LUGLIO 2012

- revisione prezzo: media dell'indice ISTAT dei 12 mesi precedenti (LUGLIO 2012 - GIUGNO 2013)

- richiesta da presentare a GAIA SpA entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla GU dell'indice ISTAT del mese di GIUGNO 2013

L'adeguamento, se riconosciuto, decorrerà pertanto dal tredicesimo mese di validità contrattuale.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione GAIA SpA comunicherà alla ditta aggiudicataria - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato - la conseguente riduzione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.

Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore.

In caso di mancata pubblicazione degli elenchi dei costi standardizzati di cui sopra, la revisione dei prezzi sarà calcolata mediante l'applicazione dell'indice F.O.I.



Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché di ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

ART. 6 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 - EMISSIONE DELLA FATTURA

L'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata. Il canone mensile di locazione è pari all'importo posto a base di gara, al netto del ribasso d'asta.

Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti e riportare il codice CIG relativo alla presente gara, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge comprese quelle di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 e s.m.i. In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

La liquidazione della/e fattura/e è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di certificazione di regolarità contributiva.

6.2 - RIFERIMENTO FATTURE – RITENUTA EX ART. 4 DPR 207/10

Le fatture, oltre al numero CIG, dovranno riportare il numero e la data del contratto di appalto. Per fatture non conformi G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere il pagamento sino a rettifica delle medesime.

Ai sensi dell'articolo 4 del DPR 207/2010, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di GAIA SpA del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante

Il Fornitore è tenuto a comunicare a GAIA SpA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge citata entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena l'impossibilità di procedere al pagamento, nonché la segnalazione alla competente autorità per l'applicazione delle relative sanzioni.

Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. 136/10, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Asti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna inoltre ad inserire nell'eventuale contratto tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente la seguente clausola:

“Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari - 1.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con GAIA SpA identificato con il CIG n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a GAIA SpA della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a GAIA SpA”

ART. 7 – GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1 - GARANZIA DI ESECUZIONE EX ART. 113 D.LGS. 163/06

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

7.2 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il canone mensile di locazione include tutte le coperture assicurative sotto descritte con ogni e qualsiasi onere a totale carico del fornitore.

L'appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della stazione appaltanti esistenti o di terzi nell'esecuzione dell'appalto, con primaria compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione dei mezzi oggetto dell'appalto: la garanzia dovrà essere prestata in forma "all risks" senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A.: sono a carico dell'aggiudicatario della locazione tutti i costi relativi alla relativa copertura assicurativa dei beni;

B) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) **limitatamente al servizio di manutenzione full service**: la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere G.A.I.A. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (Euro due milioni) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A..

C) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): l'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione) per sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, aventi le caratteristiche sopra indicate.

Dette polizze assicurative deve prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente G.A.I.A. S.p.A. (Art. 105 CPC) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

ART. 8 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Senza l'autorizzazione di G.A.I.A. S.p.A. è fatto divieto all'Impresa di cedere in subappalto l'esecuzione del contratto o di parti di esso.

Il subappalto senza il consenso di G.A.I.A. S.p.A., così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a G.A.I.A. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 11.

I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell'aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi in tal caso previsti dall'art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.

ART. 9 – PENALITÀ

Qualora si verificano inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio – oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Dopo la terza applicazione delle previste penalità ed in considerazione della gravità degli inadempimenti che hanno determinato l'applicazione delle stesse, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

a) nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna, considerando come termini di consegna quelli indicati all'art. 20, sarà applicato a carico dell'Appaltatore la seguente penalità:
- per ogni giorno solare di ritardo dai termini prima definiti lo 0,30% dell'importo relativo al canone di locazione del singolo mezzo consegnato in ritardo.

ESEMPIO:

Un mezzo, il cui canone di locazione è pari a 1000,00 €/mese viene consegnato con 10 giorni solari di ritardo: l'importo della penale è così calcolato:

$1.000,00 \text{ €/mese} \times 24 \text{ mesi} \times 0,003 \times 10 \text{ giorni solari} = 720 \text{ €}$

L'eventuale fornitura di automezzi sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc.) sarà considerata come non avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla consegna dei documenti verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo, se eccedente il termine di consegna indicato nello specifico articolo predetto.

b) per la mancata formazione del personale secondo quanto stabilito al successivo articolo "Addestramento del personale" è stabilita una penale pari a 500,00 €; inoltre tale evenienza solleverà G.A.I.A. S.p.A. da ogni responsabilità in caso di danni ai mezzi provocati da imperizia o manovre errate del proprio personale;

c) il mancato rispetto dei giorni concordati per la manutenzione programmata a carico del fornitore comporterà l'applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ognuno dei macchinari su cui non è stata effettuata la manutenzione.

d) per la mancata fornitura dei lubrificanti per i raddocchi, dell'eventuale attrezzatura specifica per le operazioni di manutenzione a carico di G.A.I.A. S.p.A., dei filtri per i condizionatori nelle quantità previste al successivo articolo "Manutenzione, assistenza tecnica e sostituzione dei mezzi" è prevista l'applicazione di una penale pari a 200,00 €/anno per ciascuno dei mezzi; inoltre, tale evenienza solleva G.A.I.A. S.p.A. da ogni responsabilità in caso di danni ai mezzi causati dal loro utilizzo senza che sia stata effettuata la manutenzione prevista;

e) per il mancato smaltimento dei materiali di cui al punto precedente, sarà applicata una penale pari a 200,00 € per ogni mezzo oggetto di manutenzione. Inoltre G.A.I.A. S.p.a. potrà provvedere ad effettuare lo smaltimento a propria cura presso uno smaltitore autorizzato, addebitando all'appaltatore il costo relativo;

f) per il mancato intervento in caso di guasto entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione da parte di G.A.I.A. S.p.A., è prevista una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;

g) qualora il mezzo non sia restituito funzionante decorse 36 ore dalla comunicazione della stazione Appaltante (24 ore per la presa in carico + 12 per la ripristinata disponibilità operativa del mezzo) della necessità di provvedere o a manutenzione programmata ovvero alla riparazione di un guasto o di un sinistro di un mezzo, sarà addebitata all'Appaltatore una penale pari a Euro 100,00 al giorno per ciascun veicolo, per 8 giorni. Inoltre, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di reperire sul mercato una macchina sostitutiva in locazione, addebitando all'appaltatore gli eventuali costi aggiuntivi.

h) per la mancata consegna del manuale d'uso e manutenzione, delle certificazioni CE, del registro di controllo dei macchinari, del piano di manutenzione ordinaria a carico del personale di G.A.I.A. S.p.A., di ciascuna macchina oggetto del presente appalto, è stabilita una penale pari a 50,00 €/die per ogni giorno di ritardo e per ognuno dei documenti non consegnati.

i) nel caso i cui GAIA riscontrasse l'inadempienza rispetto alla disponibilità della macchina sostitutiva così come stabilito dall'Art. 23 "assistenza tecnica e sostituzione del mezzo", sarà applicata una penale pari a € 1.000,00, oltre all'obbligo di sanare l'inadempienza entro 30 giorni dalla contestazione, pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare netto dell'appalto, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori da altra impresa di fiducia, addebitando all'Impresa inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni, nei limiti di quanto previsto al comma successivo.

In ogni caso, in aggiunta alle penali sopraccitate, sono fatti salvi i maggiori danni che potranno ammontare sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale

relativo alle macchine operatrici oggetto del presente Capitolato. L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise da G.A.I.A. S.p.A. e comunicate con la notifica della relativa decisione.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatisi

A tal fine non vi è necessità di assenso da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze alla società G.A.I.A. S.p.A. entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

ART. 10 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del servizio fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui al successivo articolo "Risoluzione del contratto".

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

11.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' riconosciuta a G.A.I.A. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

a) reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;

- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;

- ritardo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato nel successivo articolo 20;

- difformità del materiale fornito tali da renderlo inadatto all'uso cui è destinato, dopo tre inadempienze accertate.

- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di G.A.I.A S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;

- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;

- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio atto, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., all'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti, ivi comprese le spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante da eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore.

La stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

11.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

11.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore
- situazioni previste nel successivo articolo "operazioni straordinarie di impresa - fallimento dell'appaltatore"
- sospensione dell'attività;
- mutate condizioni gestionali dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a nuove e/o diverse prescrizioni degli Enti autorizzatori;

In caso di recesso la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito del servizio effettuato, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 CC.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

ART. 14 - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

14.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società

c - cambiamento di ragione sociale.

14.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella servizio oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la servizio medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del servizio, di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

14.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, il contratto di fornitura , fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 14.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 14.2, lett.b);
- 3) quanto previsto al successivo punto 14.4 del presente Capitolato.

14.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto di locazione entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 14.1.

14.5 FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART.16 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto vi saranno espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'oneri;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato;

ART. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione oppure accordo bonario di cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

CAPO II CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 19 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Oggetto della presente gara è il noleggio di tre caricatori semoventi su gomme, di tipo frontale con braccio telescopico.

Due caricatori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima di sollevamento maggiore od uguale a 9 m;
- portata maggiore uguale a 3,8 t;
- potenza motore non inferiore a 120 CV;
- la pompa idraulica deve avere portata non inferiore a 130 l/min.

Il terzo caricatore dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- un'altezza massima di sollevamento maggiore uguale a 8,5 m;
- portata maggiore uguale a 5,0 t;
- portata della pompa idraulica maggiore uguale a 140 l/min.

Tutti i caricatori dovranno essere allestiti con pneumatici aventi riempimento in poliuretano per evitare il fermo macchina causato dalle forature

Devono inoltre essere dotati di 3 pale da 800 lt e 3 da 2.500 lt, tutte con lama antiusura imbullonata, n. 2 coppie di forche per pallet lunghezza 1.200 mm.

Sono esclusi dalla fornitura i treni di gomme successivi alla prima fornitura e le lame raschianti delle benne che saranno provvisti e sostituiti a carico di GAIA Spa.

Deve inoltre essere fornita una quantità di lubrificanti sufficiente per l'esecuzione dei rabbocchi, l'attrezzatura specifica necessaria ad eseguire le eventuali operazioni di manutenzione ordinaria da parte di G.A.I.A. S.p.A. ed un quantitativo di filtri a carboni attivi per i condizionatori dei mezzi sufficiente a garantire le migliori condizioni di lavoro degli operatori in ambiente polverulento (almeno 1 filtro/mese).

Al solo fine di consentire ai concorrenti di definire gli oneri manutentivi, si precisa che in un mese le ore di lavoro mediamente previste di servizio sono circa 250 (duecentocinquanta).

A) TRASMISSIONE

La trasmissione dell'avanzamento del caricatore deve essere del tipo idrostatico o a convertitore di coppia su entrambi gli assali. Le ruote devono essere dotate di pneumatici di tipo artigliato con scolpitura semindustriale con tassellatura fitta.

B) STERZO

Le macchine devono essere dotate di sterzo ad azionamento idrostatico su entrambi gli assali.

Le modalità di sterzata - sterzata solo con l'assale anteriore, sterzata integrale concentrica, sterzata integrale a granchio - devono essere selezionabili dalla cabina.

C) CABINA

La cabina di guida deve essere conforme agli standard previsti dalle norme ISO 3471 ROPS e ISO 3449 FOPS, e dotata di condizionatore e impianto di trattamento aria con filtro a carboni attivi con sostituzione periodica a carico dell'impresa aggiudicataria.

Sedile pneumatico o cabina con sospensione idropneumatica;

Il condensatore del condizionatore deve avere caratteristiche tali da garantire una facile pulizia e posizionato in una zona facilmente raggiungibile.

Il livello di rumorosità operatore, misurato secondo gli standard definiti dalla norma ISO 6394:1998 non deve essere superiore a 75 dB(A), con cabina con porte e finestrini chiusi.

Le vibrazioni cui il guidatore sarà sottoposto dovranno essere inferiori a 0.5 m/sec² per il tronco e 2.5 m/sec² per le braccia-mano.

I cristalli anteriore e posteriore dovranno essere muniti di tergicristalli elettrici e gli specchietti retrovisori dovranno essere montati su entrambi i lati.

Le macchine dovranno essere munite di impianto di illuminazione dotato di luci stradali e due coppie di fari montate anteriormente e posteriormente per il lavoro notturno e in condizioni di scarsa visibilità.

Le macchine dovranno essere dotate di un segnalatore acustico e luminoso di allerta attivo durante la retromarcia del mezzo.

D) AMBIENTE DI LAVORO - UTILIZZO DEI CARICATORI

Tutti i mezzi dovranno essere immuni da danni provocati da materiale presente in impianto (plastica/rifiuti), a tale scopo è richiesta una visita preliminare in impianto.

I mezzi opereranno presso le sedi di:

A) Asti Polo di trattamento rifiuti, Loc. Quarto Inf. 273/d;

B) San Damiano d' Asti Impianto di compostaggio, località Martinetta, 100

Le macchine devono essere idonee alla movimentazione di rifiuti e ad operare in un ambiente di lavoro polveroso; pertanto dovranno essere opportunamente protette dalla polvere e dall'ingresso di frazioni indesiderate che potrebbero danneggiare le parti in movimento, in particolar modo le tubazioni eventualmente presenti all'interno del braccio telescopico.

I radiatori (circuito di raffreddamento, olio motore, aria condizionata) dovranno essere protetti per le condizioni ambientali indicate ed essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia.

La struttura dei radiatori deve permettere la pulizia mediante idropulitrice, senza che gli organi interni subiscano danneggiamenti; inoltre i radiatori devono essere dotati di tipo a maglia larga.

Il particolare ambiente di lavoro sottopone comunque i tubi idraulici ad un'usura elevata: in particolare in relazione a tale aspetto il fornitore dovrà garantire la funzionalità e la disponibilità dei mezzi entro i termini indicati al seguente articolo "Assistenza tecnica e sostituzione mezzi", prevedendo un'opportuna intensificazione degli interventi di diagnosi e manutenzione preventiva qualora necessario.

Le macchine saranno impiegate come caricatore durante due turni di lavoro da sei ore ciascuno per sei giorni a settimana.

Ciascun caricatore deve essere in grado di effettuare le seguenti manovre: impalare e spingere il materiale con il braccio sfilato, raschiare il pavimento con la benna a terra sia in marcia avanti che retromarcia, compattare il materiale a braccio sfilato, poter muoversi su rifiuti e plastica sfusa senza subire danni agli organi meccanici.

Saranno a carico dell'appaltatore i danni provocati alle macchine dal materiale movimentato.

ART 20 - TERMINE DI CONSEGNA – DOCUMENTI

I caricatori gommati dovranno essere consegnati a cura e spese del fornitore entro 120 giorni solari, decorsi 35 giorni solari, dalla data di ricevimento, da parte di tutti concorrenti, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., fatta salva l'eventualità prevista all'art. 11 comma 10 ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., presso le seguenti sedi GAIA SpA:

- Polo di trattamento rifiuti - Asti, Loc. Quarto Inf. n. 273/D;
- Impianto di compostaggio - San Damiano d' Asti, B.ta Martinetta n 100

I mezzi dovranno essere completi, già collaudati, messi a punto e pronti per l'utilizzo.

G.A.I.A S.p.A. rifiuterà i mezzi nel caso in cui non siano conformi a tutti i requisiti riportati nel presente capitolato.

Qualora i mezzi oggetto della gara non possano essere consegnati entro i termini di cui sopra, l'Appaltatore dovrà comunque mettere a disposizione della stazione Appaltante e per non più di 60 gg (oltre i quali dovrà necessariamente fornire i mezzi definitivi promessi in gara), altrettanti mezzi in ottimo stato di equivalenti caratteristiche.

La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, valuterà lo stato del/i mezzo/i. Gli eventuali oneri di ritiro del/i mezzo/i provvisorio/i e contestuale consegna del/i mezzo/i definitivo/i saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire, alla consegna dei mezzi allestiti, i seguenti documenti in lingua italiana:

- un manuale di uso e manutenzione per il personale addetto all'uso di ciascuna delle macchine consegnate;
- una copia del piano di manutenzione programmata di ciascuna delle macchine consegnate;
- certificazione CE di ciascuna delle macchine e attrezzature consegnate;
- registro di controllo dell'attrezzatura di ciascuna delle macchine consegnate.

ART. 21 – ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia che i beni forniti nell'ambito del presente appalto siano nuovi, siano modelli recenti e/o correntemente in uso, che essi contengono tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici e che sono esenti da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati.

In caso di mutate esigenze gestionali, G.A.I.A. S.p.A. potrà richiedere la modifica o l'integrazione delle dotazioni relative ai macchinari oggetto dell'appalto.

Eventuali maggiori oneri per il fornitore a seguito della modifica di uno o più dei macchinari o per variazioni nell'ambito delle prestazioni del contratto saranno valutati e formalizzati a seguito di accordo tra le parti; rimarranno comunque invariate tutte le condizioni contrattuali stabilite nel presente capitolato fatto salvo il canone di noleggio, nel caso di cui al precedente articolo 5.

Nel periodo di durata del contratto saranno a carico di G.A.I.A. S.p.A. esclusivamente:

- il lavaggio e la pulizia delle macchine;
- controllo dei livelli dei fluidi e rabbocco con prodotti forniti dall'appaltatore;
- ingrassaggio delle parti snodabili;
- pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri dell'aria e dell'impianto di condizionamento, con ricambi forniti dall'appaltatore.
- fornitura dei raschianti antiusura delle benne.

Se l'aggiudicatario non dovesse intervenire entro le tempistiche riportate all'art. 23 assistenza tecnica in caso di guasto di richiesta di intervento di riparazione, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di intervenire autonomamente, con proprio personale adeguatamente formato, per interventi di minima entità, o di far intervenire un'impresa terza, senza che questo faccia decadere la garanzia, fatta salva l'applicazione delle relative penalità e l'addebito dei costi di intervento (manodopera e ricambi eventualmente utilizzati), al fine di garantire la disponibilità dei mezzi e la funzionalità degli impianti.

In tal caso il fornitore dovrà comunque garantire l'assistenza telefonica per la diagnosi e l'esecuzione dell'intervento.

G.A.I.A. S.p.A. comunicherà periodicamente alla ditta aggiudicataria le ore di lavoro eseguite dalle macchine per la programmazione delle manutenzioni preventive.



ART. 22 - PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA – REPORTISTICA DEGLI INTERVENTI

A) MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Le **operazioni di manutenzione programmata** dovranno essere effettuate **presso gli impianti della stazione Appaltante**.

Durante tutta la durata del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà effettuare - con proprio personale (o centro di assistenza autorizzato) e con fornitura di tutti i materiali e ricambi necessari (incluse le cartucce filtranti, i lubrificanti e fluidi funzionali ecc...) - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in base al piano di manutenzione programmata fornito dal costruttore e secondo quanto stabilito nel presente capitolato, senza alcun onere da parte di G.A.I.A. S.p.A. aggiuntivo rispetto ai costi indicati nell'offerta; in particolare dovrà eseguire:

- con cadenza definita i controlli periodici sullo stato di efficienza dell'attrezzatura stessa (check-up), compreso il controllo e il rabbocco di tutti i fluidi funzionali e l'ingrassaggio delle macchine e attrezzature;
- tutti gli interventi riparativi/manutentivi previsti dal piano di manutenzione programmata.

Sia i risultati di controllo e sia gli eventuali interventi eseguiti dovranno essere riportati sul "libretto di manutenzione" di cui dovrà essere dotato ogni mezzo; ogni trascrizione dovrà essere convalidata con l'apposizione di timbro e firma.

Il canone di locazione include pertanto la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la riparazione dei mezzi, con prestazioni che consisteranno nella fornitura di manodopera, compresi oneri derivanti da viaggio e trasferta del personale manutentore, fornitura di ricambi originali per le riparazioni e per tutte le operazioni di manutenzione previste dal costruttore o verificatesi a causa di guasti. Nessun onere aggiuntivo, né per la manodopera, né per le parti di ricambio, né per il materiale di consumo o utilizzato per le riparazioni e/o per eventuali manutenzioni straordinarie sarà riconosciuto per interventi nel periodo di locazione.

Poiché possono esserci discordanze tra le previsioni del "piano di manutenzione programmata" e l'usura e il degrado reali dei veicoli, il piano teorico potrà essere modificato anticipando operazioni anche previste successivamente ed eseguendo operazioni non previste ma necessarie, senza oneri aggiuntivi per G.A.I.A. S.p.A., garantendo la funzionalità delle macchine.

Il piano di manutenzione programmata dovrà essere definito sulla base delle durate prescritte per le parti componenti il veicolo, e dovrà essere sviluppato su tutta la durata contrattuale. In caso di rinnovo del contratto, tale piano dovrà essere aggiornato sulla base degli interventi eseguiti.

Le date degli interventi di manutenzione programmata saranno concordate con il responsabile del settore gestione impianti di GAIA o suo delegato, che metterà a disposizione le macchine.

Unicamente per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o riparazione non effettuabili presso la sede di G.A.I.A. S.p.A., l'impresa potrà operare presso la sede del proprio centro di assistenza, fornendo un mezzo sostitutivo di pari caratteristiche; l'appaltatore deve provvedere, con propri mezzi e personale, alla movimentazione da e per le sedi GAIA (ritiro e consegna) dei veicoli da riparare.

Se nel corso della manutenzione programmata vengono rilevati danni il cui costo di riparazione (ricambi + intervento), siccome verificato da GAIA S.p.A., non supera la somma di € 50,00 oltre IVA, l'Appaltatore effettuerà la riparazione e si farà carico di tale spesa, la quale dunque è compresa nel corrispettivo contrattuale per la locazione e non può dare adito ad alcuna pretesa da parte del medesimo Appaltatore verso GAIA SpA

B) MANUTENZIONE SU GUASTO

È compresa nel full service la manutenzione su guasto e l'assistenza presso gli impianti di GAIA SpA per veicolo fermo e per l'eventuale riparazione.

GAIA SpA potrà effettuare le segnalazioni di guasto comunicandolo (tramite telefono o fax o e-mail, comunque da concordarsi con l'Appaltatore) dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal Lunedì al Sabato domenica esclusa. La presa in carico del mezzo o componente dell'attrezzatura da parte dell'Appaltatore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive alla chiamata (esclusi giorni festivi) con il ripristino o sostituzione del mezzo entro le 48 ore successive alla presa d'atto del guasto

C) MANUTENZIONE A SEGUITO DI INCIDENTI O ROTTURA PER USO IMPROPRIO

Le operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di incidenti, rotture o danneggiamenti dovuti ad utilizzo improprio dell'automezzo dimostrabile, saranno precedute dalla formulazione del preventivo tecnico/economico e



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

potranno avere luogo solo dopo benestare alla riparazione da parte di GAIA SpA. Nessuna variazione al preventivo potrà essere autorizzata, senza nuovo benestare di GAIA SpA

La presa in carico dell'automezzo da parte dell'Appaltatore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore solari successive alla comunicazione.

Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 24 ore solari successive alla presa in carico dei beni da riparare.

L'automezzo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal benestare alla riparazione, fatte salve revisioni particolarmente gravose riconosciute dalla stazione Appaltante e come tali, richiedenti più di 5 giorni lavorativi: in questo caso i relativi tempi di intervento saranno specificamente concordati.

Al termine di ogni intervento sugli automezzi (sia esso relativo a prestazioni in full service che a interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio) l'Appaltatore rilascerà alla stazione Appaltante un verbale di intervento dettagliato in cui saranno particolareggiate le operazioni effettuate, le ore impiegate e i ricambi eventualmente utilizzati, distinte a seconda del contratto di riferimento.

I preventivi dovranno essere tassativamente compilati dall'appaltatore con chiarezza sulla base dei tempi forniti a GAIA SpA dall'appaltatore stesso, indicando i ricambi utilizzati con i relativi codici identificativi, le ore di manodopera e il costo dei materiali necessari e gli sconti di aggiudicazione.

In caso si rivelasse necessario eseguire operazioni non comprese nei tempi dovranno essere indicate con chiarezza le ore di manodopera e il costo dei materiali necessari; dovranno essere inoltre indicati tutti gli elementi utili per valutare la congruità del preventivo stesso. In mancanza di queste informazioni di dettaglio le spese esposte non saranno riconosciute.

Il preventivo dovrà riportare la data (in termini di giorni naturali consecutivi) di resa disponibilità dell'automezzo a partire dal benestare alla riparazione.

D) REPORTISTICA DEGLI INTERVENTI

Fatto salva la registrazione sul libretto di manutenzione, a seguito di ogni intervento di manutenzione o riparazione l'appaltatore è tenuto a compilare e trasmettere, contemporaneamente al rilascio del mezzo o componente dell'attrezzatura, un modulo con indicate le operazioni effettuate, i ricambi/materiali utilizzati e il tempo impiegato per l'effettuazione del lavoro; l'appaltatore dovrà inoltre inviare a GAIA un elenco riassuntivo di tutti gli interventi effettuati nell'arco di un trimestre, entro il giorno 10 del mese successivo: detto elenco dovrà essere redatto su foglio di lavoro Microsoft Excel (o programma compatibile) e pervenire su supporto informatico o via PEC all'indirizzo segnalato da GAIA SpA.

Dovranno essere inoltre trasmessi, con cadenza almeno trimestrale, gli aggiornamenti del piano di manutenzione programmata riportanti il riscontro delle attività eseguite: data di verifica, data degli interventi, esito degli stessi, attività svolta.

Le prestazioni tecniche e i tempi necessari ad effettuarle, costituenti il quadro di riferimento per gli interventi di manutenzione, sono quelli indicati nei tempi delle case costruttrici, ove esistenti.

In tutti i casi il costo orario della manodopera sarà quello di aggiudicazione, senza che mai l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa ulteriore.

Nel caso di manutenzione a seguito di eventi accidentali l'Appaltatore provvederà alla presa in carico e alla successiva resa del mezzo necessitante manutenzione, a fronte del riconoscimento da parte di GAIA del corrispettivo contrattuale per questo servizio.

E) GARANZIE

In relazione all'operazione manutentiva effettuata l'Appaltatore si impegna a fornire adeguate certificazioni dei materiali riparati e/o sostituiti a garantirli per 6 (sei) mesi a decorrere dall'accettazione da parte della stazione Appaltante dell'intervento manutentivo effettuato.

ART. 23 - ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE DEI MEZZI

L'assistenza tecnica dovrà:

- essere effettuata da personale specializzato nel campo e direttamente dipendente dall'impresa aggiudicataria o da officine autorizzata ad effettuare l'assistenza da parte della ditta costruttrice;



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- essere garantita per tutto l'anno; il centro di assistenza non dovrà pertanto chiudere per ferie estive o altre necessità, tuttavia nel caso in cui fossero previsti periodi di chiusura del centro di assistenza, l'appaltatore dovrà comunque garantire in tali periodi, l'effettuazione degli interventi riparativi.

Il servizio di manutenzione verrà effettuato dal locatore su richiesta di GAIA SpA nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato.

L'appaltatore è tenuto ad impiegare per tutti gli interventi di riparazione/manutenzione ricambi appartenenti alle tipologie sottoelencate:

- componenti direttamente prodotti dalla casa costruttrice;
- componenti forniti di primo equipaggiamento;
- componenti perfettamente compatibili con i ricambi originali e a questi equivalenti, reperibili sul mercato.

In questo caso l'appaltatore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'assoluta conformità del particolare di ricambio alle caratteristiche tecniche del ricambio originale e sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni (guasti meccanici, fermo macchina ecc.) subiti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'impiego dei suddetti componenti.

La stazione appaltante avrà facoltà di effettuare verifiche del lavoro svolto, tramite propri incaricati, in qualsiasi momento, e a tal fine potrà richiedere di accedere all'officina dell'Appaltatore in qualsiasi momento dell'orario lavorativo.

L'Appaltatore deve indicare un Responsabile Tecnico del Servizio che, con funzioni di ispettore e coordinatore, collaborerà con i Responsabili di Manutenzione della stazione Appaltante che di volta in volta richiederanno l'attivazione dei servizi oggetto del presente capitolato e definiranno con il medesimo Responsabile Tecnico del Servizio indicato dall'Appaltatore per definire i programmi di lavoro.

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione una struttura di assistenza tecnica a distanza non superiore a 80 km dall'impianto di destinazione delle macchine, impegnandosi altresì a dotarsi di idonea struttura per l'esecuzione di interventi presso gli impianti GAIA (furgoni attrezzati, personale formato in modo specifico su procedure e rischi relativi agli impianti di destinazione dei mezzi oggetto dell'appalto).

L'impresa aggiudicataria dovrà dichiarare di avere in proprio o di avere la disponibilità di un magazzino contenente le parti di ricambio originali delle attrezzature fornite, autorizzato dalla Ditta costruttrice dei mezzi; G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di inviare in qualsiasi momento un proprio responsabile per verificare detta condizione, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente dovrà disporre di almeno una macchina di riserva per ognuna delle tipologie oggetto del presente appalto con caratteristiche prestazionali analoghe a quelle oggetto dell'appalto.

In qualsiasi caso di guasto e/o intervento manutentivo riparativo, il fornitore deve garantire l'esecuzione dell'intervento entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata; la rimessa in servizio deve essere garantita entro due giorni lavorativi successivi alla presa d'atto del guasto. Per ogni giorno lavorativo di indisponibilità di ciascuno dei macchinari, non sarà corrisposto il relativo canone di noleggio, da calcolare in proporzione al canone mensile di cui al precedente Art. 4.

Nel caso di fermo macchina superiore a due giorni lavorativi per guasto o per manutenzione/riparazione non eseguibile presso la sede G.A.I.A. S.p.A., il fornitore è tenuto a sostituire la macchina in fermo con una di prestazioni analoghe a proprie spese, inclusi gli oneri di trasporto che dovrà essere consegnata entro le 48 ore dalla presa d'atto del guasto.

L'impresa aggiudicataria potrà, durante il periodo di locazione, provvedere alla sostituzione delle macchine, fornendone nuove, di pari o superiori caratteristiche, purché dotate di tutte le caratteristiche ed accessori richiesti e previa autorizzazione da parte di G.A.I.A. S.p.A.

ART. 24 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il fornitore dovrà garantire la formazione degli operatori di G.A.I.A. S.p.A. all'atto della consegna delle macchine oggetto della locazione.

Il programma del corso di istruzione per gli operatori di G.A.I.A. S.p.A. dovrà essere concordato con i responsabili della gestione degli impianti di destinazione dei macchinari e avrà una durata non inferiore a quattro ore; esso dovrà riguardare le informazioni relative a:

- operazioni di controllo e manutenzione ordinaria da effettuarsi a cura dell'operatore all'inizio del lavoro o con la periodicità indicata;
- operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti o in caso d'emergenza;
- risoluzione di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- segnalazione di danni provocati da manovre errate;
- eventuali rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
- eventuale necessità di adottare dispositivi di protezione individuale;
- corretto modo d'operare secondo le norme antinfortunistiche;
- conoscenza di tutte le funzionalità delle macchine, delle manovre corrette e idonee ad operare in condizioni di efficienza e sicurezza per gli operatori e gli impianti.

Inoltre, al momento della consegna l'appaltatore fornirà copia del manuale d'uso e manutenzione di ogni macchina e il piano di manutenzione ordinaria a carico di G.A.I.A. S.p.A.. Al termine del corso formativo sarà redatto un verbale dettagliato sugli argomenti trattati.

Sarà cura del personale di G.A.I.A. S.p.A. segnalare al fornitore la necessità di intervento di manutenzione periodica alle scadenze indicate dal costruttore ed eventuali difetti, malfunzionamenti o sinistri.

ART. 25 – VERBALE DI ACCETTAZIONE VERIFICA DI CONFORMITÀ

25.1 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

G.A.I.A S.p.A. rifiuterà, senza alcun onere a suo carico, il bene fornito nel caso in cui non sia conforme a tutti i requisiti riportati nel presente capitolato.

L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole del verbale di accettazione, che sarà eseguito da incaricati della stazione appaltante in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario, il giorno della consegna presso l'impianto di destinazione.

Condizione indispensabile per l'accettazione da parte di GAIA SpA è che la consegna delle attrezzature sia accompagnata dai manuali indicati al precedente articolo 19, in lingua italiana.

Si procederà in tale sede ad eseguire le verifiche tecniche e le misurazioni relative alle caratteristiche dei macchinari di cui al presente Capitolato, oggetto di piena accettazione, in sede di gara, da parte della ditta aggiudicataria.

In caso di esito positivo, la stazione appaltante emetterà un atto formale di accettazione e ne invierà copia all'appaltatore.

In caso di collaudo sfavorevole le macchine dovranno essere sostituite con macchine pienamente rispondenti ai requisiti di cui al presente capitolato o in ogni caso l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese alla rimozione dei difetti contestati, entro i termini di cui al precedente Art. 19; a insindacabile giudizio di G.A.I.A. S.p.A. potrà essere concesso un ulteriore periodo fino a un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi per porre rimedio ai difetti contestati.

25.2 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'articolo 312 del DPR 207/10, entro venti giorni dalla consegna delle macchine GAIA SpA avvierà la verifica di conformità. Si riserva tuttavia la facoltà prevista dall'art. 313, c.3.

Trovano applicazione gli articoli da 318 a 325 del DPR 207/10.

ART. 26 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella manutenzione e riparazione dei mezzi, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante il corso delle attività.

L'appaltatore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni degli impianti, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo sarà obbligo per G.A.I.A. S.p.A. fornire all'appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.
